NEWS

AMMINISTRATIVO: CHIARIMENTO DEL MIT SUL D.LGS. 209/2024 SULLE NUOVE REGOLE PER LE STAZIONI APPALTANTI E GLI ENTI CONCEDENTI

Data pubblicazione: 20/06/2025

Autore: Admin

Contenuto

Differenze tra appalti, concessioni e partenariati: cosa cambia davvero con il correttivo al Codice degli appalti

Il **nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti**, ridefinito in modo significativo dal **decreto legislativo 209/2024**, continua a far discutere tra operatori pubblici e privati.

Il **Decreto Legislativo 209/2024**, noto anche come **"correttivo" al Codice dei Contratti Pubblici**, introduce **modifiche significative al D.Lgs. 36/2023**, mirate a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la digitalizzazione nel settore degli appalti pubblici. Tra le principali novità, si segnalano cambiamenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, semplificazione amministrativa, digitalizzazione delle procedure, tutela delle PMI e sostenibilità ambientale. **Ecco alcuni dettagli sulle principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024: Qualificazione delle Stazioni Appaltanti:**

- Il decreto apporta modifiche all'Allegato II.4 del Codice, riguardanti i requisiti per l'attribuzione dei punteggi per la qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito chiarimenti e anticipazioni sulle soluzioni adottate per alcuni aspetti suscettibili di diverse interpretazioni.

Digitalizzazione e Semplificazione:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- Il decreto spinge verso una maggiore digitalizzazione delle procedure di gara, con l'obbligo di utilizzare piattaforme elettroniche.
- Si mira a ridurre gli oneri burocratici e ad accelerare i processi amministrativi, migliorando la competitività tra le imprese.

Tutela del Lavoro e Sostenibilità:

- Il decreto rafforza la tutela dei lavoratori, introducendo nuove linee guida per l'individuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile agli appalti pubblici.
- Viene data maggiore importanza alla sostenibilità ambientale e sociale, con criteri che premiano le imprese che adottano pratiche eco-sostenibili.

Subappalto:

- Il decreto apporta modifiche all'articolo 41, che regola il subappalto, con l'obiettivo di renderlo più trasparente e coerente con i principi europei.

In sintesi, il D.Lgs. 209/2024 mira a modernizzare il sistema degli appalti pubblici, rendendolo più efficiente, trasparente, digitale e attento alla sostenibilità.

A fornire un chiarimento importante è l'Ufficio legale di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei **Trasporti (MIT), con il parere n. 3462/2025**, che si sofferma sulle novità introdotte dal correttivo, in particolare per quanto riguarda concessioni e partenariati pubblico-privati (PPP).

Un sistema più rigido per concessioni e PPP

La questione centrale riguarda la possibilità di qualificazione limitata alla fase esecutiva, come previsto per i contratti di appalto. Il dubbio nasce con riferimento alle modifiche apportate all'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici (articolo 62), e in particolare ai **nuovi commi 5 dell'articolo 3 e 5 dell'articolo 5, inseriti proprio dal d.lgs. 209/2024**.

In sintesi, per gli appalti pubblici è possibile ottenere la qualificazione per singole fasi (progettazione, affidamento o esecuzione). Diversamente, per concessioni e PPP, la normativa impone una qualificazione unitaria che copre tutte le fasi del ciclo di vita del contratto, dalla progettazione all'esecuzione.

Cosa dice il parere del MIT

Secondo il MIT, le nuove soglie introdotte – che stabiliscono che per le concessioni di servizi inferiori a 140.000 euro e per i lavori sotto i 500.000 euro non è richiesta qualificazione rafforzata – non modificano la natura complessiva della qualificazione per concessioni e PPP sopra tali soglie.

Per le concessioni e i partenariati superiori a 140.000 euro, le stazioni appaltanti devono:

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Avere almeno una qualificazione SF2; Disporre di un soggetto con almeno tre anni di esperienza nella gestione di piani economico-finanziari e nella valutazione dei rischi.

Analogamente, per le concessioni e i PPP relativi a lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, è richiesta:

Una qualificazione di livello L2; La presenza di un professionista esperto nei profili economico-finanziari, sempre con almeno tre anni di esperienza documentata.

Impatti operativi per le stazioni appaltanti

Il parere del MIT mette in luce una criticità pratica: molti enti qualificati nella progettazione e nell'affidamento non sono disponibili a seguire direttamente la fase di esecuzione, spesso per motivi organizzativi o logistici. Questo genera un problema gestionale: il soggetto delegante dovrebbe trovare un altro ente qualificato per seguire l'esecuzione oppure inserire nel quadro economico della procedura una voce di spesa per un direttore dell'esecuzione esterno, che comunque operi sotto il coordinamento dell'ente qualificato.

Questa seconda soluzione, tuttavia, necessita – come precisato nel parere – di un intervento ufficiale di chiarimento, che possa confermare la sua ammissibilità in termini regolamentari.

Pertanto. il nuovo quadro delineato dal **d.lgs. 209/2024** rafforza la differenza tra appalti (più flessibili) e concessioni/PPP (più stringenti), con l'obiettivo di aumentare la professionalità e la competenza nella gestione integrale dei contratti complessi. Tuttavia, resta da valutare se le amministrazioni pubbliche – specie quelle di minori dimensioni – riusciranno a rispondere a questi requisiti senza un supporto operativo adeguato.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati